

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, GESTIONE, SOCIETA' E ISTITUZIONI

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art.. 1 – Obiettivi del Dipartimento

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art.. 2 – Organi del Dipartimento

Art.. 3 – Direttore del Dipartimento

Art.. 4 – Consiglio di Dipartimento: Funzioni e composizione

Art.. 5 – Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

Art.. 6 – Verbalizzazione e pubblicità

Art.. 7 – Consigli di Corso di Studio e Filieri didattiche

Art.. 8 – Giunta del Dipartimento: Composizione e funzione

Art.. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

Art.. 10 – Responsabile Amministrativo

Art.. 11 – Responsabile delle funzioni didattiche

Art.. 12 – Procedure per le elezioni degli organi

TITOLO III – ATTIVITÀ

Art.. 13 – Ricerca scientifica

Art.. 14 – Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

Art.. 15 – Prestazioni di ricerca in favore di terzi

Art.. 16 – Attività di ricerca in cooperazione

Art.. 17 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

Art.. 18 – Relazioni con altre Università e con Enti di Ricerca e Internazionalizzazione

TITOLO IV – NORME FINALI

Art.. 19 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art.. 20 – Disposizione di chiusura

Art. 21 – Norme transitorie e finali.

TITOLO I

OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1 – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento ECONOMIA, GESTIONE, SOCIETA' E ISTITUZIONI (di seguito denominato "Dipartimento") svolge le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e tutte le funzioni rientranti, per legge o per regolamento di Ateneo, nella propria competenza nell'ambito delle scienze economiche, giuridiche e sociali.

2. Al Dipartimento possono afferire docenti e ricercatori che svolgono la loro attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze economiche, gestionali, giuridiche e sociali, anche con riferimento al ruolo delle regole e delle istituzioni. L'afferenza di un nuovo membro è condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza assoluta del Consiglio, eventualmente in configurazione ristretta, previa presentazione da parte del richiedente di una domanda di afferenza corredata di curriculum vitae dettagliato che documenti la coerenza delle sue ricerche con il progetto costitutivo di ricerca e di didattica del Dipartimento e la qualità delle stesse con riferimento al sistema nazionale di valutazione della ricerca. Pur articolandosi all'interno dei campi di studio propri dei settori scientifico-disciplinari delle scienze economiche e sociali, il Dipartimento è aperto al coinvolgimento di altre competenze scientifiche collocate in settori disciplinari metodologicamente e funzionalmente connessi e che si riconoscano nel comune progetto costitutivo di ricerca e di didattica.

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento:

- a) Il Direttore;
- b) Il Consiglio di Dipartimento;
- c) I Consigli di Corso di Studio;
- d) La Giunta di Dipartimento;
- e) La Commissione paritetica docenti-studenti.

ART. 3 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
- d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento;
- e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore.

7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un Responsabile amministrativo e, per le procedure connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

8. Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Responsabile amministrativo e dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche.

9. Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Responsabile amministrativo e dalla Giunta, predispone entro il 31 ottobre le proposte di budget economico e degli investimenti ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredate da una apposita relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:

a) per i documenti contabili preventivi, l'utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività in corso ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente;

b) per il conto consuntivo, i risultati generali della gestione.

10. Il Direttore, quando ne ravvisi la necessità, può emanare provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile della Giunta di Dipartimento o del Consiglio di Dipartimento.

ART. 4 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto nelle materie sulle quali è richiesta la discussione.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) approva il Regolamento di Dipartimento;

b) approva il programma triennale delle attività didattiche e scientifiche;

c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione di Corsi di Studio o di iniziative didattiche;

d) propone, autonomamente o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione di Master secondo le modalità definite dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master dell'Università degli Studi del Molise;

e) può richiedere l'istituzione di Consigli di Corso di Studio o di strutture didattiche;

f) predispone ed approva annualmente il Manifesto degli studi, ratificando a maggioranza assoluta i regolamenti didattici approvati da ciascuno dei Consigli dei Corsi di Studio ad esso afferenti;

- g) organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
- h) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
- i) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di Alta Formazione e Alta Cultura nazionali ed estere;
- j) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;
- k) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato;
- l) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati in base ai quali il Dipartimento si impegna a fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- m) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
- n) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
- o) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
- p) approva, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 aprile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo redatti ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo e dell'art. 3, comma 9, del presente Regolamento;
- q) approva e rende pubblica entro il 31 dicembre la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale;
- r) acquisisce dai Consigli di Corso di Studio la SUA-CdS (Scheda Unica Annuale) dei Corsi di Studio afferenti e le rende pubbliche entro il 30 giugno di ogni anno;
- s) approva entro il 31 dicembre di ogni anno i Rapporti Annuali di Revisione dei Corsi di Studio elaborati dai Consigli di Corso di Studio nell'ambito delle procedure per l'accreditamento, e le trasmette al Nucleo di Valutazione interna di Ateneo e all'ANVUR entro il 31 gennaio successivo;
- t) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, stabilendone la composizione in numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli Organi del Dipartimento.

ART. 5 - CONVOCAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere ogni volta che lo ritiene necessario, o quando gli venga formalmente e per iscritto richiesto da più di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicato ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di 7 giorni dallo svolgimento della riunione mediante affissione sul sito del Dipartimento e invio per posta elettronica, all'indirizzo-mail assegnato in via istituzionale dall'Ateneo, a meno che l'afferente non abbia indicato un indirizzo diverso alla Segreteria del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno.

4. Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato in modalità telematica quando ne ricorrano ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate.

5. I membri del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante. L'intervento mediante videoconferenza è ammesso solo in casi di comprovata necessità, previa autorizzazione del Direttore.

6. Le adunanze sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio. Nel computo della maggioranza non si tiene conto di quelli per i quali risulta giustificata

l'assenza e comunque è richiesta la presenza di almeno due quinti dei componenti di diritto del Consiglio.

7. Le delibere, salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto o dal Regolamento di Ateneo, vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore e, in caso di astensione del Direttore, la proposta di deliberazione non è approvata.

8. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente.

9. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione. Nello svolgimento degli interventi i Consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica di chiarimento della durata di due minuti.

Art. 6 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ

Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale che, sottoscritto dal Direttore, dal Segretario verbalizzante e da un docente designato dal Direttore in apertura della adunanza, in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. Le delibere sono pubbliche e per la loro consultazione si applicano le norme in materia di diritto all'accesso. Il Dipartimento pubblica i verbali sul proprio sito internet, con eventuale limitazione di accesso ai soli Consiglieri.

ART. 7 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E FILIERE DIDATTICHE

1. Per ciascun Corso di Studio il Dipartimento costituisce un Consiglio di Corso di Studio, composto secondo quanto disciplinato dallo Statuto di Ateneo.

2. Le modalità di elezione del Presidente e dei rappresentanti degli studenti sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento

4. I compiti del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo, con riferimento particolare alle seguenti materie:

- a) Stesura e approvazione del Regolamento didattico del corso di studio di riferimento, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento di afferenza;
- b) Determinazione, approvazione e aggiornamento annuale degli insegnamenti attivati nei corsi di studio e relativa assegnazione dei crediti formativi, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento di afferenza;
- c) Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici ai docenti, con successiva ratifica del Consiglio di Dipartimento di afferenza;
- d) Determinazione della scansione temporale degli insegnamenti su base annuale ovvero semestrale, trimestrale, quadrimestrale;
- e) Deliberazione di eventuali mutazioni di insegnamenti, con successiva approvazione del Consiglio di Dipartimento nel caso di insegnamenti siano attivati presso altri corsi di studio del medesimo Dipartimento;
- f) Indicazioni al Dipartimento di afferenza circa la predisposizione del Manifesto annuale degli studi;
- g) Determinazione dei periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria competenza nel rispetto del Calendario Accademico;
- h) Definizione delle modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica, con successiva comunicazione al Direttore del Dipartimento di afferenza;
- i) Valutazione dell'ammissione degli studenti ai corsi di studio e definizione degli eventuali obblighi formativi necessari per l'ammissione;
- l) Deliberazione del riconoscimento di crediti formativi universitari per periodi di studio effettuati all'estero;
- m) Deliberazione del riconoscimento di crediti formativi universitari per trasferimento di studenti da altri Atenei italiani o stranieri;
- n) Deliberazione del riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze e abilità professionali ai sensi della normativa vigente;
- o) Definizione di specifici percorsi formativi per gli studenti impegnati a tempo parziale;
- p) Proposte circa la valutazione delle richieste di equipollenza di titoli di studio acquisiti all'estero o di riconoscimento di attività didattiche compiute all'estero;

5. Nell'ambito della procedura di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio, il Consiglio di Corso di Studio predispose entro il 31 maggio di ogni anno la SUA-CdS (Scheda Unica Annuale - CdS) del corso di studio e trasmette al Dipartimento, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Studio.
6. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, ulteriori specifiche funzioni deliberative delegate ai Consigli di Corso di Studio.
7. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Presidente convoca il Consiglio di Corso di Studio, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di commissioni finalizzate ad istruire preventivamente materie di particolare rilevanza e complessità.
8. Il Presidente può designare un vice-presidente, scelto tra i docenti e ricercatori componenti, che lo coadiuverà nelle funzioni organizzative e lo sostituirà nelle adunanze del Consiglio in caso di impedimento.
9. Per esigenze di coordinamento dell'attività didattica, il Direttore può convocare riunioni dei Presidenti dei Corsi di Studio del Dipartimento.
10. Le attività didattiche del Dipartimento si articolano in filiere omogenee, costituite da un Corso di Studio triennale e, ove presenti, da uno o più Corsi di Studio magistrali che ne costituiscono la logica prosecuzione. Le Filiere didattiche sono identificate e approvate dal Consiglio di Dipartimento e sono soggette a revisione nel caso di attivazione di nuovi Corsi di Studio o soppressione di Corsi di Studio. Per ciascuna Filiera i Consiglieri afferenti a ciascun Consiglio di Corso di Studio eleggono in seduta congiunta, convocata dai rispettivi Presidenti, e a scrutinio segreto un rappresentante della Filiera didattica relativa al proprio Corso di Studio. Il rappresentante eletto è membro della Giunta di Dipartimento.

ART.8 – GIUNTA DEL DIPARTIMENTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Vice-direttore, con diritto di voto soltanto in assenza del Direttore, da un rappresentante dei Professori di I fascia, da un rappresentante dei Professori di II fascia, da un rappresentante dei Ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli assegnisti-dottorandi-borsisti eletti secondo le procedure previste dall'art. 12 e da un rappresentante per ciascuna Filiera didattica del Dipartimento eletto secondo le procedure previste dal precedente art. 7.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile Amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante e con diritto di voto solo qualora sia stato anche eletto quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta.

3. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore.

4. La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo, secondo quanto stabilito nell'art. 3 del presente Regolamento;

b) autorizza le spese di gestione del Dipartimento;

c) delibera in via definitiva sulle materie correnti inerenti alla ricerca delegate dal Consiglio.

5. Le sedute della Giunta sono valide nel caso sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni che assume sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore e, in caso di astensione del Direttore, la proposta di deliberazione non è approvata. Delle adunanze della Giunta viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

6. La Giunta di Dipartimento convocata dal Direttore entro cinque giorni dalla data dell'adunanza. Può essere convocata in modalità telematica quando ne ricorrano ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate.

ART. 9 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- STUDENTI

1. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;

c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.

2. La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati da un

Dipartimento eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. La Commissione sarà presieduta dal docente più anziano nel ruolo e, in caso di parità, dal più anziano di età.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche predisposto dall'Amministrazione dell'Ateneo.

5. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

ART. 10 – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

1. Al Responsabile Amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore Generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, le seguenti funzioni di carattere contabile e finanziario:

a) collaborazione con il Direttore di Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di convegni e seminari, ove di competenza del Dipartimento;

b) predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;

c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili;

d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore di Dipartimento;

e) organizzazione logistica degli spazi (uffici, laboratori e studi docenti), delle attrezzature e del materiale di competenza del Dipartimento non destinati alla didattica, sulla base delle direttive indicate dal Dipartimento;

e) partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto;

2. Il responsabile amministrativo cura il coordinamento operativo della comunicazione esterna del Dipartimento per gli aspetti inerenti alla ricerca, anche via web;

3. Il Responsabile Amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione

del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'amministrazione centrale.

ART. 11 - RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DIDATTICHE

1. Il Responsabile delle funzioni didattiche ha funzioni di supporto nell'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione.

Cura, in particolare:

- a) l'organizzazione e la conservazione della documentazione di Dipartimento e dei Corsi di Studio inerente alla programmazione e gestione delle attività didattiche;
- b) l'organizzazione, su mandato dei Consigli di Corso di Studio, del calendario e degli orari delle lezioni, nonché la custodia dei registri delle lezioni dei docenti;
- c) l'organizzazione, su mandato dei Consigli di Corso di Studio, delle sedute di laurea e la tenuta e trasmissione della relativa documentazione;
- d) i rapporti tra il Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio e la tenuta e lo scambio degli atti e dei documenti da essi prodotti, assistendo altresì i rispettivi Presidenti nelle loro funzioni;
- e) l'organizzazione delle attività di tutorato dei docenti all'interno dei Corsi di Studio;
- f) l'organizzazione, su mandato dei Consigli di Corso di Studio, del calendario degli esami e la trasmissione della documentazione ufficiale alla Segreteria Studenti;
- g) il coordinamento operativo della comunicazione esterna del Dipartimento per gli aspetti inerenti alla didattica, anche via web;
- h) l'organizzazione logistica degli spazi (uffici e laboratori), delle attrezzature e del materiale di competenza del Dipartimento destinati esclusivamente alla didattica.

2. Il Responsabile delle Funzioni Didattiche prende parte alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, con funzioni di supporto al Direttore del Dipartimento per le materie di sua competenza e senza diritto di voto.

ART. 12 PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI

1. Le procedure relative all'elezione del Direttore del Dipartimento e delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (Capo IX).

2. I componenti della Giunta di Dipartimento, ad eccezione del Direttore che vi partecipa di diritto e dei rappresentanti delle Filiere didattiche eletti secondo le procedure dell'art. 7, vengono eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti alla singola categoria. Gli eletti in rappresentanza delle Filiere didattiche non possono essere eletti come rappresentanti di fascia all'interno della Giunta.

TITOLO III

ATTIVITÀ

ART. 13 - RICERCA SCIENTIFICA

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca negli ambiti disciplinari di rispettiva competenza coerenti con il progetto istitutivo del Dipartimento di cui all'articolo 2.

2. Il Dipartimento si prefigge di operare secondo criteri che valorizzino il merito e l'internazionalizzazione e riconosce l'importanza delle attività di autovalutazione e di valutazione esterna, come stimolo continuo verso un'attività di ricerca di qualità sempre maggiore. A questo fine, il Dipartimento utilizza con regolarità gli strumenti e i risultati degli esercizi di autovalutazione e valutazione esterna della ricerca, incluso quanto previsto dalla normativa nazionale sulla valutazione. I risultati della valutazione della ricerca costituiscono criterio principale ai fini dell'allocazione interna delle risorse. Nel rispetto delle specificità di ciascun ambito di ricerca, vengono inoltre valutati in modo preminente i progetti che rientrano negli ambiti elencati tra gli obiettivi strategici del Dipartimento. Il Dipartimento può utilizzare le informazioni che derivano dalle attività di autovalutazione e valutazione esterna anche per definire strumenti premiali e di incentivo per singoli docenti e ricercatori.

3. Il Dipartimento distribuisce le risorse per le diverse attività di ricerca (contributi per l'acquisto di attrezzature, per la partecipazione a convegni in Italia e all'estero, assegni di ricerca, etc.) sulla base di uno specifico Regolamento che tenga conto della qualità e dell'impatto della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori ad esso afferenti, valutata in base a quanto previsto dalla normativa nazionale sulla valutazione, nonché dei rispettivi profili curricolari di carattere scientifico.

4. In attuazione dell'Art. 4, c. 4 del presente Regolamento, il Dipartimento costituisce una Commissione permanente avente compiti istruttori, consultivi e propositivi nei temi della

pianificazione e gestione delle attività di ricerca. In particolare la Commissione: (a) garantisce l'attuazione del programma di ricerca multidisciplinare deliberato dal Dipartimento; (b) esercita un ruolo propositivo e di coordinamento relativamente alle problematiche di costituzione di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali; (c) agisce come organo di raccordo tra il Dipartimento e gli Uffici centrali di Ateneo per la Ricerca; (d) propone la distribuzione dei fondi di ricerca in attuazione dell'apposito regolamento approvato dal Dipartimento; (e) esercita, su mandato del Dipartimento, un ruolo istruttorio su temi specifici. La Commissione, presieduta dal Direttore, deve essere composta da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 e comunque in modo tale da garantire la rappresentatività delle aree di ricerca prevalenti presenti in Dipartimento. I membri della Commissione sono nominati dal Dipartimento, su proposta del Direttore. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.

5. Il Dipartimento può accogliere altri soggetti in qualità di “visiting professor”, “visiting researcher” o “visiting fellow”, in base a quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 14 – COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE DIDATTICHE E RELAZIONI INTERDIPARTIMENTALI

1. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le Strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'organizzazione dell'attività didattica degli insegnamenti tenuti dagli afferenti al Dipartimento medesimo.

2. Nel caso di attivazione di corsi di studio interdipartimentali, Il Dipartimento designa tra gli afferenti a tali Corsi di Studio tre membri destinati alla Struttura di Raccordo costituita tra i Dipartimenti cui si riferiscono i corsi di Studio interdipartimentali.

3. La Struttura di Raccordo, composta dai membri designati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti e dai loro Responsabili delle funzioni didattiche, coordina le attività dei docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti impegnati nei Corsi di Laurea interdipartimentali, proponendo agli stessi Dipartimenti l'adozione di idonei provvedimenti organizzativi. La Struttura è coordinata da un suo componente designato all'atto della sua costituzione con apposita delibera concertata di ciascuno dei Dipartimenti interessati.

4. Le delibere della struttura di raccordo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ART. 15 – PRESTAZIONI DI RICERCA IN FAVORE DI TERZI

Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con le proprie funzioni istituzionali, previa stipula di appositi contratti e convenzioni nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI RICERCA IN COOPERAZIONE

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l'adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

ART. 17 – DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

1. Il Dipartimento si adopera per dare massima visibilità ai prodotti di ricerca dei propri componenti all'interno della comunità scientifica di riferimento nazionale ed internazionale.
2. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
3. Il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette, impiegando adeguate procedure di valutazione della qualità delle stesse. L'assegnazione delle necessarie risorse è disciplinata dal regolamento per la distribuzione delle risorse per le attività di ricerca (art. 13, c. 3).

ART. 18 – RELAZIONI CON ALTRE UNIVERSITÀ E CON ENTI DI RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Il Dipartimento, coerentemente coi propri obiettivi formativi e scientifici, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stages e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con Università ed enti di ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con Fondazioni e Enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento intraprende tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel

campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei in vigore nel settore della didattica e della ricerca.

3. In linea con gli indirizzi dell'Ateneo, il Dipartimento valuta e sostiene, per quanto di propria competenza e coerentemente con i propri principi costitutivi, iniziative nel campo della formazione e della ricerca che si inquadrano nel rapporto federativo costituitosi col Sistema Universitario Lucano-Molisano-Pugliese.

ART. 19 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E SUE MODIFICHE

L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

ART. 20 – DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 21 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. La Giunta svolge le sue funzioni a decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto di composizione della stessa.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento il Direttore del Dipartimento indice l'elezione dei Componenti della Giunta.